

ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA VERDEBLU - ITALIA

STATUTO NAZIONALE

TITOLO I – COSTITUZIONE, FINALITA', SOCI

ARTICOLO 1. Denominazione, sede e durata.

L'Associazione Ambientalista VerdeBlu Italia, fondata a Verona il 31 dicembre 2001, ha sede in via Ugo Foscolo, 10 a Gemonio (VA); è un ente morale autonomo, senza scopo di lucro, a carattere di volontariato. Ha durata illimitata e può istituire rappresentanze e uffici ovunque in Italia e all'estero.

ARTICOLO 2. Scopo.

VerdeBlu si propone di operare per la tutela dell'ambiente e della natura. In particolare persegue la protezione delle specie animali, vegetali e dell'ambiente, promuovendo la partecipazione delle persone in attività di tutela, attraverso forme di volontariato.

ARTICOLO 3. Finalità.

1. Per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione si propone in particolare di:

- a) esercitare azioni a tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico e ambientale, con particolare attenzione a flora, fauna selvatica, animali da compagnia;
- b) promuovere la partecipazione delle persone alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e della natura;
- c) gestire centri recupero della fauna selvatica in difficoltà, rifugi per animali, oasi naturalistiche e di protezione della fauna o della flora, parchi urbani e relative strutture;
- d) svolgere e promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi della salvaguardia della natura e dell'ambiente, nonché sulle attività e gli scopi dell'Associazione, attraverso i mezzi ritenuti più idonei, anche tramite la produzione e la diffusione di materiale didattico, scientifico, culturale.
- e) promuovere la formazione culturale dei soci anche mediante iniziative come viaggi, visite, corsi di formazione, conferenze e dibattiti, campi di studio, anche all'estero, inerenti lo scopo sociale;
- f) promuovere e svolgere attività di educazione e didattica per favorire lo sviluppo di una coscienza sensibile ai problemi dell'ambiente;
- g) promuovere l'introduzione o l'applicazione di leggi atte a tutelare la natura e l'ambiente e a garantirne un uso ecologicamente sostenibile, stimolando l'intervento delle istituzioni responsabili;
- h) svolgere attività di studio, ricerca, progettazione e promozione di progetti su tematiche ambientali;
- i) promuovere l'adozione di stili di vita improntati a un uso sostenibile delle risorse naturali, nel rispetto della natura, dell'ambiente, delle specie animali e vegetali, del territorio e del paesaggio, della salute collettiva;
- l) in generale, svolgere qualsiasi altra azione utile per il conseguimento degli scopi sociali.

2. L'Associazione si riconosce idealmente parte dell'Organizzazione VerdeBlu ed opera in sinergia con VerdeBlu progetto natura cooperativa sociale ONLUS, con cui condivide gli scopi sociali di protezione ambientale e la visione di come operare per il raggiungimento degli stessi.

ARTICOLO 4. Soci.

E' possibile partecipare alle attività dell'associazione, o contribuire alle stesse, prestando servizio di volontariato o come socio sostenitore. L'iscrizione comporta l'accettazione delle norme del presente Statuto, dei regolamenti interni e il versamento della quota associativa annuale. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota sociale non è trasmissibile.

Il socio può essere iscritto ad una sola Sezione di sua scelta, meglio se nella provincia di residenza.

1. Socio ordinario - Possono acquisire la qualifica di socio ordinario (o volontario) tutte le persone fisiche maggiorenni che intendono partecipare fattivamente alla vita dell'associazione, rendendosi disponibili a prestare servizio di volontariato nelle attività della stessa. L'acquisizione della qualifica di socio ordinario è subordinata all'accettazione della domanda di ammissione da parte dell'associazione.

Il socio ordinario:

- a) ha diritto di voto attivo nelle assemblee purché non sospeso e in regola con il versamento della quota sociale;
- b) ha diritto di voto passivo ed è eleggibile a tutte le cariche sociali, purché non sospeso, in regola con il versamento della quota sociale ed iscritto all'associazione, con tale qualifica, da almeno 12 mesi.
- c) ha il dovere di perseguire le finalità associative e di partecipare alla vita associativa, prestando regolarmente opera di volontariato.

2. Socio sostenitore - I soci sostenitori sono persone fisiche o giuridiche che, condividendo gli scopi sociali, intendono contribuire finanziariamente al raggiungimento degli stessi. Possono partecipare alle Assemblee dei Soci, ma non hanno diritto di voto. Non sono tenuti a prestare opera di volontariato.

Non possono acquisire la qualifica di sostenitore le persone giuridiche le cui finalità siano in contrasto con gli scopi dell'associazione.

ARTICOLO 5. Diritti e doveri dei soci.

1. I soci hanno un ruolo propositivo, entro i termini dettati dall' Art. 3 del presente Statuto, sulle attività dell'Associazione. Le prestazioni dei soci a favore dell'Associazione sono a titolo gratuito. Le spese sostenute da soci su incarico degli organi sociali, se dettagliatamente documentate, saranno rimborsate. I soci eletti a cariche sociali prestano la loro opera gratuitamente.

2. I soci hanno il dovere di osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali.

3. La qualifica di socio si perde per decesso, per rinuncia, per esclusione. Sono causa di esclusione:

- morosità (mancato pagamento della quota associativa entro la data di scadenza);
- indisciplina e/o comportamento scorretto ripetuti;
- inattività prolungata;
- indegnità e altre norme previste dal Regolamento Interno Cap. 1.

4. L'atto dell'iscrizione del socio comporta espressamente l'esonero dell'Associazione e della singola Sezione Provinciale, nonché dei rispettivi dirigenti, da qualsiasi responsabilità per infortuni o per danni a persone o cose che dovessero prodursi prima, durante e dopo ogni attività o manifestazione sociale.

TITOLO II - STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 6. Organi sociali.

1. L'Associazione opera attraverso:

a) gli organi nazionali, che hanno il compito di redigere i regolamenti interni, sovrintendere al rispetto degli stessi e dello Statuto da parte degli organi locali, stabilire gli indirizzi programmatici dell'associazione;

b) gli organi locali, che hanno il compito di attuare sul territorio gli scopi sociali con le modalità previste dallo Statuto.

2. Sono organi nazionali l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Comitato Scientifico, i Coordinatori regionali.

3. Sono organi locali le Sezioni Provinciali, le Assemblee dei Soci, i Delegati Provinciali.

ARTICOLO 7. Rete VerdeBlu.

L'Associazione Ambientalista VerdeBlu Italia, con le proprie sezioni provinciali, e VerdeBlu progetto natura coop. sociale ONLUS, ciascuno con la propria autonomia e i propri organi dirigenti, condividendo gli stessi scopi sociali, operano in sinergia per il raggiungimento delle finalità comuni espresse dai rispettivi Statuti e si riconoscono idealmente facenti parte di una medesima organizzazione, l'Organizzazione VerdeBlu.

TITOLO III - GLI ORGANI NAZIONALI

ARTICOLO 8. L'Assemblea dei Delegati.

1. L'Assemblea dei Delegati, organo rappresentativo di tutti gli associati VerdeBlu, delibera gli indirizzi programmatici dell'associazione.

2. Nell'Assemblea dei Delegati ogni Sezione Provinciale ha diritto ad essere rappresentata, oltre che dal proprio Delegato Provinciale, da un ulteriore rappresentante eletto dalla propria Assemblea dei Soci al raggiungimento del 101° socio e, successivamente, da un ulteriore rappresentante per ogni quota di 500 soci, fino ad un massimo di 6 rappresentanti per Sezione, compreso il Delegato. Tali quote possono essere modificate dal Consiglio Direttivo con regolamento interno.

3. Ad essi si aggiungono, in qualità di membri di diritto dell'Assemblea dei Delegati: il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo; i Coordinatori Regionali; il Presidente e i soci di VerdeBlu progetto natura coop. sociale ONLUS, tutti aventi pari diritto di partecipazione e di voto.

4. L'Assemblea ordinaria dei Delegati viene convocata dal Presidente ogni tre anni o, qualora se ne presenti la necessità per attività istituzionali, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. In via straordinaria può venire convocata per le attività previste, di cui all'art. 7, comma 10 del presente Statuto, o su richiesta della maggioranza semplice dei membri del Consiglio Direttivo.

5. Le Assemblee dei Delegati, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate dal Presidente con avviso, spedito agli aventi diritto di partecipazione almeno 30 giorni prima della data fissata, contenente ordine del giorno, data e luogo di convocazione.

6. Il Presidente presiede l'Assemblea e nomina un segretario incaricato di verificare il diritto al voto dei soci presenti, la validità delle deleghe e di redigere il verbale di assemblea.

7. Tutte le decisioni vengono prese a scrutinio palese. E' ammessa la rappresentanza per delega scritta, ad altro socio avente diritto di voto attivo e passivo. Ogni partecipante non può avere più di una delega.

8. Nelle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono approvate le proposte che raccolgono la maggioranza semplice dei voti dei presenti, anche per delega, sia in prima che in seconda convocazione, fanno eccezione le Assemblee relative allo scioglimento

dell'associazione per le quali sono necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno 3/4 dei voti, dalla seconda convocazione in poi la maggioranza semplice dei voti dei presenti. Per le Assemblee successive a quella che ha deliberato lo scioglimento, è valido il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

9. L'Assemblea ordinaria delibera esclusivamente sulle proposte presentate nell'ordine del giorno. In particolare, sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- elezione del Presidente dell'associazione, del Consiglio Direttivo;
- nomina, o revoca del mandato, dei Coordinatori regionali;
- approvazione di regolamenti interni.

10. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

11. Le Assemblee straordinarie relative ad eventuale scioglimento dell'associazione sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno 3/4 degli aventi diritto, in seconda convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei medesimi, in terza convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In caso di scioglimento dell'associazione, le Assemblee successive a quella che ha deliberato lo scioglimento, sono valide qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti.

ARTICOLO 9. Il Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo determina l'azione generale dell'associazione, in particolare sotto il profilo organizzativo, in esecuzione di quanto previsto dagli indirizzi espressi dall'Assemblea dei Delegati. Esamina e valuta le attività svolta dalle Sezioni Provinciali.

2. E' formato dal Presidente e dai Consiglieri eletti, fra i propri membri di diritto, dall'Assemblea dei Delegati nella misura e con le modalità previste dal regolamento interno; dai Coordinatori Regionali; dal Presidente e dai Consiglieri di VerdeBlu progetto natura coop. sociale Onlus. Dura in carica tre anni e può essere rieletto. All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 C.C.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce secondo le modalità previste dal regolamento interno.

4. È di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri Organi. In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

- eleggere al suo interno il Vicepresidente e il tesoriere; conferire l'incarico di membro del Comitato Scientifico;
- vigilare sull'osservanza dello Statuto e sul comportamento delle Sezioni Provinciali;
- redigere i regolamenti interni;
- approvare il bilancio, consuntivo e preventivo, e la relazione annuale;
- deliberare sulla concessione alle Sezioni Provinciali della denominazione sociale, o sulla revoca della stessa, nonché sulle modalità di coordinamento tra gli organi nazionali e locali.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno o ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti, specificando le materie oggetto di ordine del giorno.

6. Le sue riunioni sono valide in presenza della metà più uno dei suoi componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, con voto palese.

7. Nella realizzazione dei propri compiti il Consiglio Direttivo si avvale di personale secondo necessità.

ARTICOLO 10. Il Presidente.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Delegati tra coloro che hanno maturato cinque anni di anzianità di volontariato nell'associazione. Dura in carica 3 anni, è rieleggibile ed è dispensato dal prestare cauzione. Può aprire e movimentare conti correnti, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, richiedere mutui ipotecari, fidejussioni, leasing e affidamenti bancari.

1. Oltre ai compiti spettanti in quanto membro del Consiglio Direttivo, spetta al Presidente:

- rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi;
- presiedere le Assemblee dei Delegati.

2. In caso di sua assenza o impedimento i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente o, in mancanza, dal componente più anziano per carica del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11. Il Comitato Scientifico.

1. Il Comitato Scientifico svolge funzioni di consulenza, aggiornamento, studio e ricerca scientifica. E' composto da persone esperte nei vari campi rami in cui opera l'associazione. Esso assume la struttura e il funzionamento previsti dal regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12. I Coordinatori regionali.

I Coordinatori regionali sono eletti dall'Assemblea dei Delegati fra i propri membri di diritto, durano in carica a tempo indeterminato, fino a revoca del mandato da parte dell'Assemblea dei Delegati, in seduta ordinaria, su richiesta del Consiglio Direttivo. Non hanno potere di rappresentanza legale, ma sono punto di riferimento per i soci, a livello regionale, nelle aree in cui non sono presenti Sezioni dell'associazione.

1. Spetta ai Coordinatori regionali:

- singolarmente, vigilare sulle attività e sui bilanci delle Sezioni Provinciali della regione di propria competenza;
- collegialmente, vigilare sull'attività del tesoriere, controllando il bilancio e la tenuta dei conti.

TITOLO IV - GLI ORGANI LOCALI

ARTICOLO 13. Costituzione, autonomia e struttura delle Sezioni Provinciali.

L'Associazione opera sul territorio attraverso unità autonome a carattere provinciale, le Sezioni Provinciali, che hanno il compito di attuare i programmi e i progetti, nel rispetto delle decisioni degli organi dell'Associazione, organizzandosi sul territorio di competenza secondo autonome decisioni. In assenza di Sezioni Provinciali attive le funzioni delle Sezioni vengono assunte dalla Sede Centrale.

1. Un gruppo di soci può presentare domanda per costituire una Sezione Provinciale, qualora non ancora presente sul proprio territorio di azione, indirizzandola al Presidente di VerdeBlu Italia, allegando quanto previsto da apposito regolamento interno.
2. Ogni Sezione Provinciale adotta un proprio atto costitutivo e uno Statuto, conforme ai principi statutari di VerdeBlu Italia.
3. Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera, nel corso della prima riunione utile, in merito alla richiesta presentata dai soci, visti i documenti presentati e sentita qualunque altra informazione esso vorrà richiedere ai rappresentanti dell'aspirante Sezione Provinciale.
4. Ogni Sezione Provinciale, pur nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti approvati dagli organi nazionali, ha completa autonomia e responsabilità giuridica, fiscale, gestionale e patrimoniale. Gli organi nazionali non rispondono delle obbligazioni assunte dalle Sezioni Provinciali.
5. Ogni Sezione Provinciale deve assumere la struttura prevista dallo Statuto. Organo sovrano della Sezione Provinciale è l'Assemblea dei Soci che elegge il Delegato Provinciale ed un Consiglio Provinciale formato da tre Consiglieri.

ARTICOLO 14. Assemblee dei Soci.

Sono base associativa delle Sezioni Provinciali tutti i soci che risiedono nel loro ambito territoriale e quelli che, pur non essendo residenti, esercitano attività di volontariato nel territorio della Sezione.

1. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso contenente ordine del giorno, data e luogo di convocazione esposto almeno 30 giorni prima della data fissata presso la sede.
2. Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione se presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto; in seconda convocazione saranno sempre valide qualunque sia il numero dei medesimi presenti. Le Assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno 2/3 dei soci con diritto al voto, in seconda qualunque sia il numero dei medesimi presenti.
3. Ogni socio può rappresentare, con delega scritta, non più di 3 suoi pari.
4. Il Delegato Provinciale presiede l'assemblea e nomina un segretario incaricato di verificare il diritto al voto dei soci presenti, la validità delle deleghe e di redigere il verbale di assemblea.
5. Non sono ammesse votazioni a scrutinio segreto.
6. Nelle Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono approvate le proposte che raccolgono la maggioranza semplice dei voti. Ciò vale sia in prima che in seconda convocazione.
7. L'Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta all'ordine del giorno. In particolare:
 - Elezione delle cariche sociali provinciali (Delegato Provinciale e Consiglio Provinciale);
 - approvazione del bilancio, di rendiconti, relazioni annuali, regolamenti interni.

Nel corso dell'anno si tengono 2 Assemblee ordinarie indette dal Consiglio Provinciale. Le Assemblee straordinarie possono essere indette dal Consiglio Provinciale, anche su richiesta di almeno 2/3 dei soci.

ARTICOLO 15. Delegato Provinciale.

Il Delegato Provinciale ha la rappresentanza legale della propria Sezione ed è autorizzato a stare in giudizio a livello provinciale.

1. Partecipa, di diritto, all'Assemblea dei Delegati ed è responsabile della conduzione della Sezione nei confronti della Sede Centrale.
2. Presiede il Consiglio Provinciale, che lo affianca nelle decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione.
3. Può nominare un tesoriere, del cui operato è personalmente responsabile.
4. Provvede all'invio di copia dei verbali e delle delibere alla Sede Centrale e al Coordinatore regionale;
5. Entro il 31 marzo di ogni anno provvede ad inviare alla Sede Centrale e al Coordinatore regionale il bilancio consuntivo e preventivo, la relazione sull'attività svolta, il libro soci, la composizione aggiornata degli organi sociali provinciali.

ARTICOLO 16. Doveri delle Sezioni Provinciali e rapporti con la Sede Centrale.

1. Le Sezioni, allo scopo di salvaguardare l'unicità della Associazione in ambito locale:
 - a) adottano e rispettano il presente Statuto;
 - b) pur con la massima autonomia decisionale, sviluppano e attuano in ambito locale gli scopi dell'Associazione;
 - c) inviano alla Sede Centrale gli elenchi nominativi di soci, sostenitori, gruppi, la composizione aggiornata degli organi sociali provinciali, copia dei verbali e delle delibere, il consuntivo dell'attività svolta ed il programma annuale delle attività;
 - d) versano alla Sede Centrale la quota sede, con le modalità e nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.
2. Ogni iniziativa organizzata dalla Sezione è a completo suo carico e sotto la sua responsabilità.
3. Le Sezioni sono tenute ad osservare le decisioni assunte dagli organi nazionali ed a collaborare con VerdeBlu progetto natura coop. sociale ONLUS.
4. Il Consiglio Direttivo interviene nei confronti delle Sezioni Provinciali qualora riscontri iniziative in contrasto con le finalità espresse dallo Statuto.

ARTICOLO 17. Scioglimento della Sezione Provinciale.

Lo scioglimento di una Sezione può essere deliberato da un'Assemblea straordinaria dei Soci o, in casi particolarmente gravi, da una decisione del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Coordinatore regionale.

La Sezione che alla fine di un anno sociale (31 dicembre) abbia ridotto il numero di Soci al di sotto di quello minimo previsto dal regolamento interno viene messa in mora dal Consiglio Direttivo per un anno, entro il quale va ricostituito il numero minimo previsto. Se ciò non avviene la Sezione è sciolta di diritto.

I beni residui, dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti alla Sede Centrale dell'Associazione.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 18. Il patrimonio.

1. Il patrimonio dell'Associazione Ambientalista VerdeBlu Italia è costituito dai residui attivi di gestione, da eventuali lasciti, donazioni e da ogni altra entrata destinata per sua natura o per delibera del Consiglio Direttivo ad incrementarlo.

2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per le proprie attività da:

- quote sociali;
- contributi privati, dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche, di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi derivanti da attività istituzionali o accessorie o connesse ad esse;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

3. Tutti i proventi dell'Associazione devono essere destinati esclusivamente al suo funzionamento ed alla realizzazione delle attività istituzionali o ad esse accessorie o strettamente connesse.

4. Si intendono per attività istituzionali tutti i progetti VerdeBlu, siano essi gestiti direttamente dalla Sede Centrale, da singole Sezioni Provinciali dell'associazione o da VerdeBlu progetto natura coop. sociale ONLUS.

5. E' fatto espresso divieto, salvo diversa disposizione di legge, di distribuire, durante la sua vita, in forma diretta o indiretta utili o avanzi di gestione, fondi di riserva o capitali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano effettuate a favore di Sezioni Provinciali dell'associazione o di VerdeBlu progetto natura coop. sociale ONLUS che, per regolamento, fanno parte delle medesima ed unitaria organizzazione.

6. Vengono considerate distribuzione di utili:

- cessioni di beni e prestazioni di servizi a soci o loro parenti stretti effettuate a condizioni favorevoli senza giustificato motivo;
- l'acquisto di beni o servizi a condizioni che, senza valide ragioni, siano superiori al normale valore di mercato;
- la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. del 10 ottobre 94 n. 645 e dal dl 21 giugno 95 n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 95 n. 336, e successive integrazioni e modificazioni;
- la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

ARTICOLO 19. L'esercizio finanziario.

1. L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo approva la relazione sull'attività svolta e il bilancio consuntivo, la relazione programmatica e il bilancio preventivo dell'anno in corso.

3. La relazione sull'attività svolta è costituita da una relazione scritta sulle attività istituzionali svolte dalla Sede Centrale e dalle varie Sezioni Provinciali.

4. Il bilancio consuntivo deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'associazione e deve contenere una sintetica descrizione dei beni della stessa.

5. Bilancio consuntivo e preventivo saranno depositati presso la sede nazionale e potranno essere consultati dai soci ordinari.

ARTICOLO 20. Scioglimento dell'associazione.

L'associazione non potrà sciogliersi che per decisione di una Assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo. I beni residui, dopo l'esaurimento della liquidazione, saranno devoluti a VerdeBlu progetto natura coop. sociale ONLUS. Nel caso ciò non sia possibile per intervenuto scioglimento di VerdeBlu progetto natura coop. sociale ONLUS, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore.